

REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2001

che fissa, per la campagna 2001/2002, l'importo dell'aiuto per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da versare ai produttori di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Le modalità d'applicazione del regime d'aiuto istituito dal regolamento (CEE) n. 525/77 e in particolare i prodotti ammessi a beneficio dell'aiuto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) È necessario fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione di conserve di ananassi per la campagna 2001/2002 in virtù degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 525/77.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2077/85 definisce, all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), due tipi di conserve di ananassi che possono beneficiare dell'aiuto. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, per la campagna 2001/2002 la produzione comunitaria delle conserve di cui alla lettera a) sarà nulla. Per la campagna di cui trattasi l'importo dell'aiuto va pertanto fissato

soltanto per le conserve di cui alla lettera b) del paragrafo citato.

- (4) Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/2002:

- a) il prezzo minimo da versare ai produttori di ananassi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 414,13 EUR per tonnellata netta, franco produttore;
- b) l'importo dell'aiuto alla produzione di conserve di ananassi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 2 400,67 EUR per tonnellata netta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2077/85.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 73 del 21.3.1977, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 163 del 22.6.1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 196 del 26.7.1985, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 25.